

STATUTO E.N.I.P.-G.C.T.

Titolo I

COSTITUZIONE E SEDE - ASSOCIATI E PARTECIPANTI - SCOPI

Art. 1 - **Costituzione e sede**

In relazione a quanto stabilito negli appositi articoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche, per quelli delle aziende editrici e stampatrici dei giornali quotidiani e per i dipendenti delle aziende cartotecniche, della trasformazione della carta e del cartone e dell'imballaggio flessibile è costituito l' "Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica Cartotecnica e Trasformatrice", E.N.I.P.-G.C.T.

L'Ente ha sede in Roma e svolge le sue attività su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2 - **Associati e partecipanti**

L'Ente è emanazione delle seguenti Associazioni:

- ASSOGRAFICI - (Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici), aderente alla CONFINDUSTRIA;
- la Federazione Italiana Editori Giornali;
- l'Associazione Italiana Stampatori Giornali;
- UILCOM-UIL aderente alla confederazione UIL;
- FISTEL-CISL aderente alla confederazione CISL;
- SLC-CGIL aderente alla confederazione CGIL.

L'eventuale quota, o contributo associativo, non può essere trasferita se non per causa di scioglimento e non è rivalutabile.

Art. 3 - **Scopi**

L'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica, Cartotecnica e Trasformatrice è, come stabilito dai Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro del settore grafico-editoriale e del settore cartotecnico-cartario, l'organo nazionale preposto, senza finalità di lucro, allo studio, al coordinamento ed allo sviluppo delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici, grafici, cartotecnici, trasformatori e dell'imballaggio flessibile ed alla loro elevazione culturale, nonché allo sviluppo tecnico del settore.

Particolarmente l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica, Cartotecnica e Trasformatrice ha lo scopo, per delega espressamente conferitagli dalle Associazioni di cui è l'emanazione:

- a) di studiare, promuovere, coordinare e disciplinare nell'intero territorio della Repubblica, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori poligrafici, grafici, cartotecnici, trasformatori e dell'imballaggio flessibile ed in stretta collaborazione con i Comitati provinciali, interprovinciali o Regionali per l'istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice e con le istituzioni interessate, tutte le iniziative relative alla formazione professionale e culturale delle maestranze del settore poligrafico, grafico, cartotecnico, trasformatore e dell'imballaggio flessibile nonché a favorire lo sviluppo del settore stesso nella sua evoluzione tecnologica ed organizzativa;
- b) di procedere al coordinamento dei piani per la formazione professionale sollecitando e ricevendo i dati e le informazioni da parte dei Comitati Provinciali, interprovinciali e regionali in relazione alle loro proposte in termini di iniziative/attività professionali, che saranno, se necessario, coordinate dall'Ente Nazionale;
- c) di fornire ai Comitati provinciali, interprovinciali o Regionali per l'istruzione professionale grafica e cartotecnica ed a tutti gli Organismi ed Enti interessati direttive sull'organizzazione dei servizi relativi all'istruzione professionale ed alla cultura dei lavoratori grafici e cartotecnici e di esaminare le finalità realizzate;
- d) di procedere, d'intesa con il Comitato competente per l'istruzione professionale grafica e cartotecnica, nel quadro delle specifiche norme dei CCNL vigenti di cui all'art. 1 del presente Statuto, al riconoscimento delle scuole a indirizzo grafico e cartotecnico e dei corsi grafici e cartotecnici agli effetti della validità contrattuale dei titoli dalle stesse rilasciati secondo le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Direttivo;
- e) di favorire la preferenza nelle assunzioni presso le aziende poligrafiche, grafiche, cartotecniche, trasformatrici e dell'imballaggio flessibile di quegli allievi che abbiano conseguito il titolo presso scuole grafiche e cartotecniche riconosciute dall'E.N.I.P.-G.C.T.;
- f) di riscuotere i contributi a favore dell'istruzione professionale grafica e cartotecnica previsti dai CCNL per i dipendenti del settore poligrafico, grafico, cartotecnico, trasformatore e dell'imballaggio flessibile secondo quanto in essi stabilito;
- g) riscuotere eventuali altri contributi da enti, associazioni ed istituti interessati, erogati a titolo di liberalità a favore dell'ente nazionale per l'istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice, a sostegno d'iniziativa editoriali inerenti, promosse dall'Ente stesso;
- h) di stabilire i profili professionali ed i programmi d'insegnamento, guide didattiche, prove d'esame, ecc. da valere nelle scuole e nei corsi grafici e cartotecnici, di promuovere l'edizione e la diffusione di pubblicazioni per l'istruzione professionale;
- i) di curare i rapporti con i Ministeri competenti, con Associazioni, Enti ed Istituti anche

interregionali interessati ai problemi dell'istruzione professionale grafica e cartotecnica allo scopo di realizzare una proficua collaborazione anche ai fini di un'utilizzazione appropriata e coordinata delle risorse pubbliche per la formazione professionale, la ricerca e l'innovazione tecnologica relative al settore poligrafico, grafico, e cartotecnico, trasformatore e dell'imballaggio flessibile.

Titolo II ORGANI DELL'ENTE

Art. 4 - **Organi dell'Ente**

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) i Comitati provinciali, interprovinciali o Regionali per l'istruzione professionale grafica e cartotecnica.

Art. 5 - **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto di 28 membri fra cui il Presidente, dei quali 14 nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e 14 da quelle dei Datori di lavoro, di cui all'art. 1 del presente Statuto. Ciascuna Organizzazione Sindacale notificherà ufficialmente all'Ente la nomina dei componenti di propria spettanza.

Sia le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo - con voto consultivo - il rappresentante dell'Associazione Fornitori Industria Grafica (ARGI) ed il rappresentante dell'Associazione Costruttori Italiani Macchine per Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini (ACIMGA).

Ciascun membro del Consiglio Direttivo potrà in caso d'impedimento essere sostituito dall'Organizzazione che lo ha nominato, mediante comunicazione scritta della stessa all'Ente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

È nella facoltà di ciascuna Associazione sostituire, in qualsiasi momento, i membri da essa nominati, mediante comunicazione scritta all'Ente.

Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio

che siano nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

Art. 6 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e, straordinariamente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei dei componenti il Consiglio stesso che dovranno precisare gli argomenti che desiderano siano posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e diramato anche per via telematica almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da discutere elencati in apposito ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a 4 giorni dalla convocazione che dovrà essere fatta telegraficamente in via telematica senza necessità di specificarne l'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, la presenza di almeno 15 Consiglieri, compreso il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento il suo Sostituto.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad 1 voto eccezione fatta del Presidente, il quale, nelle votazioni, avrà doppio voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti presenti e il sistema di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente; la votazione per schede segrete sarà adottata anche per richiesta di uno dei Consiglieri presenti, in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio partecipano i Revisori dei Conti con voto consultivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo di determinare gli Enti, Associazioni o persone che possono essere invitate a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio stesso.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo degli Enti, Associazioni o persone precedentemente determinate dal Consiglio Direttivo: tale partecipazione potrà essere richiesta anche da uno dei componenti il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno in relazione all'ordine del giorno da trattare.

La richiesta dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria dell'Ente almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio, e dovrà indicare l'articolo dell'ordine del giorno per il quale è ritenuta necessaria l'emanazione dell'invito.

La Segreteria, previo parere favorevole del Presidente, spedisce l'invito all'Ente, Associazione o persona designata, entro il quarto giorno precedente alla riunione.

Di ciascuna seduta sarà redatto apposito verbale da firmarsi dal Presidente e dal

Segretario dell'Ente. Il verbale delle riunioni dovrà essere rimesso in copia a tutti i componenti del Consiglio Direttivo entro il periodo di un mese dalla data di ciascuna riunione, e dovrà, inoltre, rimanere depositato presso la sede dell'Ente nei quindici giorni successivi il giorno della riunione stessa a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla lettura.

Art. 7 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione degli scopi indicati nell'art.3;
- b) sull'impiego delle somme versate dai Ministeri, Enti, Associazioni e privati anche interregionali all'Ente e della aliquota di competenza dell'Ente stesso sui contributi di cui ai CCNL per i dipendenti del settore poligrafico, grafico e del settore cartotecnico, trasformatore e dell'imballaggio flessibile;
- c) sull'accettazione di eredità, di donazioni e di legati a favore dell'Ente;
- d) per l'attuazione delle iniziative dirette alla formazione professionale ed alla elevazione culturale dei lavoratori grafici, nonché allo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore, l'eventuale acquisto o vendita o permuta di beni mobili ed immobili nonché la concessione in uso dei beni predetti;
- e) al termine di ogni esercizio finanziario, sul bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario e sul bilancio preventivo in armonia a quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto;
- f) sull'assunzione e sul licenziamento del Segretario dell'Ente;
- g) sulle eventuali proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni promotrici dei Datori e Prestatori di lavoro interessati. Le Organizzazioni dopo avere concordato le modifiche provvederanno con apposite delibere secondo i rispettivi Statuti;
- h) nomina i rappresentanti dell'Ente Nazionale per l'istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice, ove ne sia fatta richiesta, in organismi, commissioni, congressi che trattano problemi interessanti l'istruzione professionale;
- i) nomina nel suo seno i membri del Comitato Esecutivo;
- j) nomina Commissioni tecniche o di studio alle quali affidare particolari incarichi attribuendone di volta in volta i poteri;
- k) studia e delibera disposizioni regolamentari per le iniziative da attuare;

- l) concorda con i Comitati provinciali, interprovinciali o regionali per l'istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice le norme per la regolamentazione dei rapporti reciproci, in un contesto peraltro in cui i Comitati riconoscano e favoriscano l'esercizio del ruolo di coordinamento, di supervisione e di iniziativa dell'Ente Nazionale;
- m) il Consiglio Direttivo può delegare il Comitato Esecutivo a svolgere compiti che gli sono propri dando al Comitato stesso istruzioni di massima.

Art. 8 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Ente e da diciassette Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti: nove dei quali in rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori e otto in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro.

Il Comitato Esecutivo, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, decide sulle questioni demandategli dal Consiglio stesso, studia e predispone le questioni per l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, provvede alla assunzione ed al licenziamento del personale dell'Ente e ne determina le mansioni salvo che per il Segretario; fissa il trattamento contrattuale ed economico di tutti i dipendenti e collaboratori.

In caso di necessità il Comitato Esecutivo adotta provvedimenti su questioni non demandategli dal Consiglio Direttivo salvo sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, alla prima riunione, le deliberazioni prese.

Il Comitato è convocato dal Presidente; si riunisce almeno 2 volte l'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che quattro dei suoi membri ne facciano richiesta al Presidente, specificando gli argomenti che desiderano siano posti all'ordine del giorno.

La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto diramato anche per via telematica almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da discutere elencati in apposito ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a due giorni e la convocazione potrà essere fatta telegraficamente in via telematica senza necessità di specificare l'ordine del giorno.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni anche i Componenti del Comitato Esecutivo che siano stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di 10 membri compreso il Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il suo Sostituto) e le eventuali decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto apposito e riassuntivo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ente.

Il verbale verrà inviato in via telematica ai componenti del Comitato Esecutivo e dovrà rimanere depositato presso la sede dell'Ente nei quindici giorni successivi il giorno della riunione stessa a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla lettura.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su designazione dell'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo;
- c) firma gli atti e i documenti dell'Ente, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- d) vigila e coordina l'andamento generale dell'Ente riferendone al Comitato Esecutivo ed assolve ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
- e) provvede a quanto altro attiene al normale funzionamento dell'Ente in rapporto anche al coordinamento tra E.N.I.P.-G.C.T. ed i Comitati provinciali, interprovinciali o Regionali.

Il Presidente designa uno dei membri di parte industriale del Consiglio Direttivo che lo dovrà sostituire nelle sue funzioni, ivi comprese le operazioni amministrative, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 5 membri: due in rappresentanza degli industriali di cui uno con funzione di Presidente e tre in rappresentanza dei lavoratori nominati dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto, che provvederanno a notificare mediante comunicazione scritta all'Ente la nomina di propria spettanza.

Le attribuzioni ed i poteri dei Revisori dei Conti sono quelli stabiliti dalle leggi.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica lo stesso periodo stabilito per i componenti del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando siano presenti il Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento il suo sostituto nella persona del suo rappresentante industriale) ed almeno altri due Componenti del Collegio stesso. È nella facoltà di ciascuna Organizzazione sostituire in qualsiasi momento i Componenti del Collegio da essa designati mediante comunicazione scritta all'Ente. Allo scadere del

termine statutario di durata cessano dalle funzioni anche i Componenti del Collegio che siano stati nominati in sostituzione di altri.

I Revisori intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo e partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo quando per quest'ultimo Organo siano all'ordine del giorno questioni di loro specifica competenza (bilancio preventivo, bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario, ecc.).

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed ogni volta che lo decide il Presidente o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Gli accertamenti eseguiti e le decisioni adottate saranno riportati in apposito verbale firmato dai componenti del Collegio e saranno trascritti in un apposito registro del collegio stesso, regolarmente vidimato. La convocazione del collegio è fatta dal suo Presidente in via telematica o mediante avviso scritto raccomandato spedito almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione con la data ed il luogo della riunione con specificazione degli argomenti da esaminare elencati in apposito ordine del giorno. In caso di urgenza il preavviso per la riunione potrà essere ridotto a due giorni e la convocazione sarà fatta telegraficamente in via telematica senza necessità di specificare l'ordine del giorno.

Sia i verbali sia i registri dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Ente.

Art. 11 - Comitati Provinciali, Interprovinciali o Regionali

I Comitati provinciali, interprovinciali o regionali per l'istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice sono composti, svolgono i compiti ed hanno i poteri secondo quanto stabilito dall'articolo sull'istruzione professionale grafica, parte prima, norme generali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali. In caso di mancata operatività per un biennio e/o di mancata costituzione del competente Comitato provinciale, interprovinciale o regionale le competenze a livello territoriale saranno assunte direttamente dall'E.N.I.P.-G.C.T. al quale resterà assegnata di conseguenza l'intera aliquota del contributo contrattuale al fine di non disperdere le risorse ed utilizzarle in maniera più efficiente.

Nell'ottica di promuovere le attività sociali, professionali e culturali, l'E.N.I.P.-G.C.T. sovrintende e coordina tutte le iniziative Nazionali relative alla formazione professionale tese allo sviluppo dell'intero settore.

Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'intero settore, attraverso la formazione professionale, nell'ambito dell'Ente Nazionale viene svolta una regia unificata volta ad esaltare la funzionalità ed efficienza delle attività a livello locale.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio Direttivo in persona estranea ai suoi Componenti a norma dell'art. 7 lettera h), dello Statuto.

Il Segretario sovrintende agli uffici e provvede al buon andamento di tutti i servizi dell'Ente.

Il Segretario partecipa - salvo diverso avviso del Presidente - alle riunioni degli Organi dell'Ente, senza diritto a voto e ne redige i relativi verbali che firma unitamente al Presidente dell'Ente.

Titolo III

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

Art. 13 - **Patrimonio dell'Ente**

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Ente;
- b) da contributi erogati a favore dell'istruzione professionale grafica da Enti Pubblici e privati anche interregionali e dall'aliquota di competenza dell'Ente sui contributi di cui ai CCNL per i dipendenti del settore poligrafico, grafico, cartotecnico, trasformatore e dell'imballaggio flessibile;
- c) dagli interessi attivi dei fondi riscossi e tenuti in deposito fino a che non siano stati erogati.

È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - **Amministrazione dell'Ente**

Gli atti per l'amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo salvo quanto previsto dalla lettera m) dell'art. 7 e del terzo comma dell'art. 8 del presente Statuto.

Con i fondi a disposizione l'Ente oltre che provvedere alle spese per il suo funzionamento, favorirà, nel quadro dell'art. 3 del presente Statuto con erogazioni di contributi a carattere integrativo, secondo le norme regolamentari e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo, iniziative di utilità generale relative all'istruzione professionale grafica e cartotecnica quali: funzionamento di Commissioni di studio e di ricerca, edizione e diffusione di pubblicazioni, convegni, webinar, congressi, concorsi, ecc. nonché assistenza tecnica e didattica ed eventualmente contributiva a favore di scuole

a indirizzo grafico e cartotecnico che operano nell'ambito delle direttive dell'Ente, scuole di Alta Formazione, IFTS e Fondazioni.

L'Ente potrà inoltre promuovere e contribuire alla istituzione di borse di studio.

Art. 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno sarà redatto ed approvato il bilancio con un rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio con il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Ente nei quindici giorni che precedono la data fissata per l'approvazione e nei quindici giorni successivi all'avvenuta approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla lettura.

Data la particolare caratteristica delle entrate dell'Ente il bilancio preventivo avrà soprattutto natura indicativa.

Art. 16 - Scioglimento dell'Ente

In caso di scioglimento dell'Ente, la cui deliberazione è di competenza delle Associazioni contraenti, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.